

Rassegna Stampa

di Martedì 17 marzo 2026



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
1+10	Il Sole 24 Ore	17/03/2026	<i>Pnrr, per completare i lavori termini a tappe fra giugno e agosto (M.Perrone/G.Trovati)</i>	3
1+38	Il Sole 24 Ore	17/03/2026	<i>Bonus edilizi, il cessionario diligente evita la colpa grave (A.Iorio/L.Ambrosi)</i>	5
23	Italia Oggi	17/03/2026	<i>Paga per il crollo il direttore lavori che non controlla qualita' dei materiali (D.Ferrara)</i>	7
26	Italia Oggi	17/03/2026	<i>Condomini, rischio 110% (C.Angeli)</i>	8
Rubrica Imprese				
29	Italia Oggi	17/03/2026	<i>Il rating di legalita' dura tre anni (B.Pagamici)</i>	9
Rubrica Previdenza professionisti				
40	Il Sole 24 Ore	17/03/2026	<i>Crediti delle Casse private nel rispetto di linee comuni (M.De Cesari)</i>	10
Rubrica Economia				
49	Corriere della Sera	17/03/2026	<i>Federmeccanica: l'ex Ilva si salva solo con lo Stato alla guida (R.Querze')</i>	11
Rubrica Energia				
5	Avvenire	17/03/2026	<i>"Se l'Europa investe sul nucleare, l'Italia puo' essere protagonista" (G.Salemi)</i>	12
1+5	Il Sole 24 Ore	17/03/2026	<i>BENZINA E GASOLIO SENZA ALTERNATIVE (D.Tabarelli)</i>	13
Rubrica Altre professioni				
30	Italia Oggi	17/03/2026	<i>Libera professione intramuraria per medici e operatori sanitari militari (M.Damiani)</i>	15
Rubrica Università e formazione				
35	Italia Oggi	17/03/2026	<i>Universita' on line, stop al riconoscimento facciale degli studenti (A.Ciccia Messina)</i>	16
Rubrica Professionisti				
25	Italia Oggi	17/03/2026	<i>Responsabilita', la Cassazione e' ondivaga (I.Tarquini)</i>	17



Pnrr, per completare i lavori termini a tappe fra giugno e agosto

Enti locali

Da Palazzo Chigi e Mef arrivano le istruzioni sul rush finale del Piano

I termini intermedi del 31 marzo non incidono sull'arrivo dei fondi Pnrr. Per la fine dei lavori la data chiave è il 30 giugno, ma ci possono essere due mesi in più per le misure

entrate con la rimodulazione. Da Palazzo Chigi e Mef le istruzioni sull'ultimo miglio dell'attuazione Pnrr e i modelli per la rendicontazione.

Perrone e Trovati — a pag. 10

Pnrr, scadenze a tappe tra giugno e agosto per la fine dei lavori

Enti locali. Da Palazzo Chigi e Mef le istruzioni sul rush finale del Piano: il termine intermedio del 31 marzo non incide sull'arrivo dei fondi Ue

**Manuela Perrone
Gianni Trovati**

ROMA

Il Pnrr è entrato nel rettilineo finale, quello con le scadenze decisive per il completamento di riforme e investimenti. E per guidare gli enti attuatori in questa fase cruciale, Palazzo Chigi e ministero dell'Economia hanno completato una serie di istruzioni operative per chiarire i procedure e termini entro i quali vanno ultimati i lavori e, poi, rendicontate le spese: utilizzando il massimo della flessibilità possibile, senza uscire dai binari tracciati dalla Commissione europea.

Le linee guida inviate a soggetti attuatori, amministrazioni titolari, Ragionerie territoriali, Prefetture e sezioni regionali di controllo della Corte dei conti riguardano in modo puntuale 31 misure del Piano, di cui sono attuatori gli enti locali. Ma, come spiega lo stesso documento, sono applicabili dalle amministrazioni titolari anche agli altri interventi.

Tre i chiarimenti principali, molto attesi soprattutto da Comuni ed enti territoriali. Primo: per la rendicontazione e la valutazione del raggiungimento degli obiettivi Pnrr, le eventuali scadenze intermedie al 31 marzo non producono effetti diretti (tra le misure interessate ci sono anche i Piani innovativi per la qualità dell'abitare e gli interventi nell'idrico di cui ieri il ministero delle Infrastrutture ha ufficializzato il rinvio al 30 giugno). Con la conseguenza che anche in tutti questi casi la data decisiva è quella del 30 giugno. Questo termine generale fissato dalle regole Ue di Next Generation Eu, e qui arriva la seconda indicazione centrale, può essere superato per gli interventi individuati a partire dalla rimodulazione straordinaria approvata l'8 dicembre 2023, i cui fondi sono stati distribuiti con avvisi pubblici nel corso del 2024 e del 2025. In questi casi, il completamento delle operazioni va assicurato entro il 31 agosto. Ma in via eccezionale, su richiesta degli attuatori le amministrazioni titolari

potrebbero autorizzare la conclusione anche di altri interventi oltre il 31 giugno, senza ovviamente superare il 31 agosto.

Un terzo elemento di flessibilità riguarda gli investimenti nei quali è concesso alle imprese un tempo supplementare, fino a 60 giorni, per l'ultimazione dei «lavori residuali di modesta entità»: questa finestra aggiuntiva non ferma le carte per la rendicontazione, che seguono quindi la strada ordinaria.

Obiettivo evidente del vademecum realizzato in tandem dalla Struttura di missione Pnrr della presidenza del Consiglio e dall'Ispettorato per il Piano di ripresa e resilienza della Ragioneria generale è di offrire un supporto operativo chiaro nel tornante più delicato in vista del traguardo. Non va dimenticato, infatti, che in questo primo semestre del 2026 il calendario indica 159 tra milestone e target, per un totale di 28,4 miliardi, cioè valori tripli rispetto alla media delle nove tappe precedenti; anche perché arrivano inevitabilmente a completa-



mento tutti i filoni che sono stati sviluppati nel corso di questi cinque anni di sviluppo del Piano.

Nascono da qui le molte incognite che in questi mesi si sono moltiplicate intorno alle procedure da seguire, e che hanno spinto imprese e amministrazioni locali a chiedere l'aiuto del Governo. Di questo pressing c'è traccia evidente anche nei lavori parlamentari sulla conversione in legge del decreto Pnrr, in cui tutti i gruppi hanno presentato alla Camera un emendamento gemello per spostare il termine dei lavori al 31 luglio: i testi sono entrati fra gli emendamenti «segnalati», ma non paiono destinati ad arrivare al traguardo, anche perché non sono in linea con le regole Ue. A diffe-

renza delle istruzioni di Palazzo Chigi e Mef, che peraltro non si limitano a chiarire la scansione del calendario, ma specificano i contenuti puntuali dei documenti di rendicontazione offrendo anche modelli standard per il certificato di ultimazione dei lavori e il certificato di regolare esecuzione-fornitura.

Il primo dovrà contenere, oltre all'identificazione dell'intervento (con missione, componente e investimento) e alla descrizione sintetica dell'oggetto dell'appalto con la localizzazione dell'opera, i riferimenti contrattuali (contratto, importo e codici) e la data di emissione, cioè l'informazione chiave per la verifica del rispetto dei tempi. Il tutto con la firma del direttore dei lavori, dell'operatore economico e il

visto del responsabile unico del procedimento. Se i certificati già acquisiti dalla piattaforma ReGis presentano questi requisiti minimi, non ci sarà bisogno di documentazione ulteriore.

Entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori, infine, andranno prodotti gli altri documenti giudicati necessari per i controlli, come quelli relativi all'assenza di impatti negativi sull'ambiente (Dnsh).

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Due mesi in più per le misure entrate con le rimodulazioni Modelli standard per la rendicontazione

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329



Crediti d'imposta

Bonus edilizi,
il cessionario
diligente evita
la colpa grave



**Laura Ambrosi,
Antonio Iorio**
— a pag. 38

Bonus edilizi, il cessionario diligente evita la colpa grave

Crediti d'imposta

Piccole mancanze delle carte non possono fondare una responsabilità solidale

La protezione documentale non ha effetto in presenza di dolo

A cura di

**Laura Ambrosi
Antonio Iorio**

Negli ultimi tempi l'amministrazione sta intensificando i controlli sui crediti di imposta, segnatamente quelli edilizi.

Mentre le eventuali irregolarità in capo a coloro che hanno indebitamente fruito di tali crediti – non spettanti o inesistenti – sono agevolmente individuabili, si pongono spesso dubbi sulle concrete conseguenze in capo ai cessionari dei crediti, i quali, non di rado, non sono a conoscenza della non spettanza o dell'inesistenza "originaria" del credito acquisito.

In tale contesto, ai fini tributari si può far riferimento ai documenti di prassi di questi ultimi anni, mentre ai fini penali ci sono i primi pronunciamenti della Suprema corte che,

ancorché riferiti per lo più a misure cautelari (che quindi si limitano a valutare il "fumus" dell'illecito) comunque contengono principi importanti da tener presente.

Sotto il profilo tributario, va segnalata la limitazione della responsabilità solidale dei cessionari, in caso di concorso nella violazione per la non spettanza del credito originario, alle sole ipotesi di dolo o colpa grave. È esclusa così (circolare 33/E del 2022), la responsabilità per colpa lieve, a condizione che il cessionario abbia acquisito la documentazione prescritta dalla legge, come il visto di conformità e le asseverazioni tecniche, ove richieste.

Successivamente, la circolare 27/E del 2023, (riferita alle novità introdotte dal decreto "Cessioni" con i commi 6-bis, 6-ter e 6-quater dell'articolo 121) ha definito un vero e proprio "perimetro di protezione" per il cessionario diligente. È stato riconosciuto che il possesso di una specifica e dettagliata documentazione, costituisce una causa di esclusione della colpa grave. Tale fascicolo documentale (titolo edilizio, fatture, prove dei pagamenti, contratti, asseverazioni obbligatorie eccetera) agisce come un "safe harbour": se il cessionario dimostra di aver acquisito il credito e di detenere tale documentazione,

non può essere ritenuto responsabile in solido per colpa grave.

Tuttavia, il sistema non è meramente formalistico. La medesima circolare 27/E/2023, a proposito del comma 6-quater, chiarisce che il mancato possesso di una parte della documentazione non determina automaticamente una presunzione di colpa grave. Il cessionario può dimostrare con ogni mezzo la propria diligenza o la non gravità della negligenza, spostando sull'amministrazione l'onere di provare la sussistenza dell'elemento soggettivo qualificato. Un simile approccio dovrebbe impedire che mere mancanze documentali, se non indicative di una negligenza macroscopica, possano fondare una responsabilità solidale.

Da evidenziare ancora la risposta a interpello 484/2023 con cui si conferma che la documentazione richiesta per beneficiare dell'esimente deve essere quella «obbligatoria per legge».

Ciò dovrebbe comportare che il cessionario non sia tenuto a procurarsi documenti, come le asseverazioni di congruità delle spese, per interventi per i quali la normativa non prevedeva l'obbligo. La diligenza richiesta dovrebbe, pertanto, essere

parametrata al quadro normativo applicabile al momento della generazione del credito.

Resta fermo, invece, che nessuna protezione documentale può escludere la responsabilità per dolo. Come costantemente ribadito dalla prassi (in tal senso anche la risposta 484/2023), il “safe harbour” opera esclusivamente sul versante della colpa grave.

Qualora l'amministrazione dimostri che il cessionario era consapevole della natura fittizia o non spettante del credito e abbia agito con l'intento di partecipare alla frode, la responsabilità solidale per concorso doloso rimane pienamente configurabile, indipendentemente dalla completezza del fascicolo documentale detenuto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il confronto

	RESPONSABILITÀ TRIBUTARIA (PRASSI AdE)	RESPONSABILITÀ PENALE (GIURISPRUDENZA CASSAZIONE)
Fonte	Articolo 121, commi 4-6, DI 34/2020	Articolo 10-quater, Dlgs 74/2000
Presupposto	Responsabilità solidale per "concorso nella violazione" ai fini del recupero di imposta e interessi, in caso di credito originario non spettante	Commissione reato di "indebita compensazione" di crediti "non spettanti" (comma 1) o "inesistenti" (comma 2)
Elemento soggettivo	Dolo o colpa grave. La responsabilità è esclusa in caso di colpa lieve, se sono state rispettate le condizioni di legge	Dolo, anche eventuale. L'inesistenza del credito è considerata "indice rivelatore" del dolo, salvo prova contraria. L'omessa verifica non esclude la sussistenza del dolo
Ruolo piattaforma AdE	Nessun affidamento tutelante. La presenza del credito sulla piattaforma non ne certifica l'esistenza o la spettanza e non esclude la responsabilità	Nessun affidamento tutelante. L'acquisto su piattaforma istituzionale non è stato ritenuto di per sé un argomento sufficiente a escludere il dolo in sede cautelare
Ruolo documentazione e diligenza	Fondamentale e potenzialmente esimente. Il possesso della documentazione (ex art. 121, c. 6-bis), esclude colpa grave (c.d. "safe harbour"), fatti salvi casi di dolo	Rilevante ma non automaticamente esimente. La documentazione può contribuire a fornire "prova contraria" per escludere dolo, ma non esiste un "safe harbour" normativo. L'omessa verifica è un elemento a carico, a prescindere dal possesso di documenti formali
Principali fattori di rischio	Sottovalutazione di "indicatori di rischio" (anomalie); assenza della documentazione richiesta senza poter provare la propria diligenza o la non gravità della negligenza	Utilizzo in compensazione di crediti inesistenti; omessa verifica condizioni di esistenza/spettanza del credito; presenza di indici di anomalia (plurimi passaggi, importi elevati) che possono configurare l'accettazione del rischio (dolo eventuale)

La documentazione per beneficiare dell'esimente è quella richiesta quando si è generato il credito



Paga per il crollo il direttore lavori che non controlla qualità dei materiali

È condannato per omicidio colposo il direttore dei lavori che non controlla la qualità dei materiali impiegati nell'opera, dopo il crollo costato la vita a due operai. È proprio l'aggravante della violazione delle norme antinfortunistiche a escludere la prescrizione del reato: sono le norme tecniche per le costruzioni, infatti, a imporre verifiche specifiche sulla resistenza e l'affidabilità dei materiali preesistenti; pesa, insomma, l'aver adottato una soluzione progettuale non idonea a garantire la stabilità delle opere. Risponde dello stesso reato il

direttore tecnico di cantiere dell'impresa appaltatrice: consente l'esecuzione dei lavori anche se conosce le carenze del progetto. Così la Cassazione penale,

sezione terza, nella sentenza n. 9518 del 12/03/2025. Diventa definitiva la condanna a un anno e otto mesi di reclusione, con la condizionale e la non menzione nel casellario giudiziale, inflitta a ciascuno dei due professionisti. Durante i lavori di manutenzione al canale artificiale di un fiume i due operai muoiono anegati per il cedimento di una paratia metallica. Al progettista

e direttore dei lavori si addebita di non aver verificato la resistenza del calcestruzzo su cui poggiava il "pancone", mentre il progetto è fondato su dati strutturali che risalgono a molti anni prima e si risolve in una scelta più rischiosa rispetto a soluzioni adottate in precedenza; i lavori, poi, sono avviati senza un progetto esecutivo completo. Insomma:

la mancata verifica dei materiali e dell'area di appoggio integra la violazione degli articoli 15 e 90 del decreto legislativo 09/04/2008, n. 81, mentre l'inadeguatezza del progetto trasgredi-

sce gli obblighi imposti al direttore dei lavori dagli articoli 130 del decreto legislativo 12/04/2006, n. 163 e 148 del dpr 05/10/2010, n. 207. Pesa contro il direttore del cantiere, invece, la violazione dell'articolo 2087 Cc, come norma di chiusura del sistema prevenzionistico: la violazione degli articoli 15, 95 e 96 del dlgs 81/2008 integra profili di colpa connessi alla mancata adozione delle misure necessarie a garantire la sicurezza dei lavoratori.

© Riproduzione riservata

Dario Ferrara

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329-IT0010



Con i controlli delle Entrate sotto i riflettori le polizze degli asseveratori

Condomini, rischio 110%

I massimali assicurativi potrebbero non bastare

DI CRISTIAN ANGELI

Nei contenziosi post-Superbonus il massimale delle polizze dei tecnici asseveratori rischia di non coprire integralmente i danni derivanti dai recuperi fiscali, perché le pretese dell'erario – comprensive di sanzioni – possono superare il limite minimo di copertura previsto dalla legge e perché il plafond assicurativo può essere progressivamente eroso dalle prime azioni risarcitorie.

È questo uno degli effetti pratici che potrebbero emergere con maggiore evidenza nei prossimi mesi con l'avvio delle verifiche dell'Agenzia delle Entrate sulle pratiche agevolate.

Molti degli schemi di atti di recupero oggi in circolazione (alcuni dei quali nelle disponibilità dello scrivente) mostrano una struttura ormai ricorrente: quando vengono riscontrate irregolarità tecniche o documentali nelle asseverazioni, l'amministrazione procede al recupero del credito nei confronti dei contribuenti che han-

no beneficiato dell'agevolazione o dei General Contractor che hanno coordinato i lavori. A tale recupero si accompagnano spesso sanzioni rilevanti, come quelle per dichiarazione infedele, comprese tra il 90% e il 180% della maggiore imposta, oppure quelle per indebito utilizzo di credito inesistente, che possono arrivare al 200% del credito utilizzato, oltre agli interessi.

Una volta ricevuto l'atto impositivo, il destinatario tende poi a rivalersi civilmente sul professionista che ha redatto le asseverazioni o svolto le verifiche tecniche. Ed è proprio in questo passaggio che emergono alcune criticità del sistema disegnato dal legislatore.

L'art. 119, comma 14, del dl 34/2020 aveva infatti previsto l'obbligo per i tecnici di stipulare una polizza di responsabilità civile «con massimale adeguato» e comunque non inferiore a 500.000 euro, «al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività presta-

ta». La disposizione, pensata per rafforzare le tutele, potrebbe però rivelarsi insufficiente nei casi di interventi condominiali di grande entità.

Quando gli importi dei lavori superano il mezzo milione di euro e il recupero fiscale coinvolge molti soggetti, il massimale assicurativo rischia infatti di essere progressivamente eroso dalle prime azioni risarcitorie. In altre parole, chi agisce per primo può trovare copertura nella polizza, mentre chi interviene successivamente potrebbe scoprire che il plafond assicurativo è già stato assorbito da precedenti indennizzi.

In questi casi il ristoro del danno dipende dal patrimonio personale del professionista: se esistono beni aggredibili il recupero può proseguire in sede civile, altrimenti la pretesa rischia di rimanere insoddisfatta.

Un ulteriore elemento di complessità riguarda la natura delle somme richieste. La norma parla di «danni», ma nei contenziosi i contribuenti tendono a chiedere il ristoro

dell'intero pregiudizio economico subito, comprendendo anche sanzioni e interessi derivanti dal recupero fiscale. Proprio queste componenti possono far crescere rapidamente l'entità delle richieste risarcitorie.

A complicare il quadro intervengono poi le clausole tipiche delle polizze professionali, che spesso escludono la copertura nei casi di condotta dolosa. Alcuni contratti prevedono espressamente che l'assicurazione non operi qualora l'assicurato «produca documenti falsi, occulti prove ovvero agevoli illecitamente intenti fraudolenti di terzi». In tali circostanze l'indennizzo può essere negato del tutto.

Con l'avvio sistematico dei controlli sul Superbonus, il tema della reale capienza delle polizze professionali potrebbe quindi diventare uno dei punti più delicati dei contenziosi in arrivo, soprattutto nei grandi interventi condominiali dove gli importi in gioco sono particolarmente elevati.

© Riproduzione riservata

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329-110010



Il nuovo regolamento proroga la scadenza e concede premialità aggiuntive alle imprese

Il rating di legalità dura tre anni

L'Agcom: un anno di vita in più all'indicatore che lo certifica

DI BRUNO PAGAMICI

Nuove disposizioni con luci ed ombre per ottenere il rating di legalità. In vigore da ieri 16 marzo, il nuovo regolamento allunga da due a tre anni dal rilascio la validità dell'indicatore sintetico rilasciato dall'Agcom (Autorità garante della concorrenza e del mercato) che certifica il rispetto di elevati standard di legalità da parte delle imprese, e concede premialità aggiuntive per chi ha già ottenuto il rinnovo del rating. Per contro, il nuovo regolamento attuativo approvato con delibera Agcom n. 31812 del 27 gennaio 2026 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 2026) che riformula in modo organico l'intera disciplina dei requisiti di accesso, prevede un inasprimento delle clausole ostative (requisiti obbligatori) attraverso specifici dettagli in materia di reati: tributari, salute e sicurezza,

usura/estorsione, bancarotta, misure prefettizie/giudiziarie, illeciti antitrust (incluso abuso di dipendenza economica), consumeristici, revoche di finanziamenti pubblici non restituiti, violazioni retributive/contributive/assicurative, provvedimenti Anac con preclusioni alla contrattazione pubblica con indicazione di periodi e condizioni di riammissibilità.

L'impresa richiedente il rating (con almeno due milioni di euro di fatturato e 2 anni di iscrizione al registro imprese) dovrà pertanto fare una classificazione più accurata dei "soggetti rilevanti" (come i consiglieri a prescindere dai poteri in concreto ad essi conferiti per i quali occorre indicare se sono in carica oppure cessati nei 12 mesi precedenti la richiesta di rating) e rafforzare il monitoraggio interno su reati/illeciti e misure ostative.

Sono previste disposizioni transitorie per domande pendenti e rating in essere alla data del 16 marzo 2026.

Le novità. Tra i principali elementi di novità il nuovo regolamento prevede che:

- il rating attribuito o rinnovato avrà una durata di tre anni;
- verrà riconosciuto un punteggio aggiuntivo all'impresa

che, alla presentazione della domanda di rinnovo, risulti averlo già ottenuto in via continuativa per almeno tre volte precedenti; la domanda di rinnovo è presentabile da 6 mesi a 60 giorni prima della scadenza; se il termine è rispettato il rating resta efficace fino alla decisione;

- l'attestato di attribuzione del rating verrà rilasciato anche in lingua inglese, in modo da rendere l'attestazione più spendibile sui mercati esteri.

In sostanza, il nuovo regolamento 2026 non altera la finalità originaria del rating di legalità che continua a promuovere e premiare comportamenti improntati a correttezza, trasparenza e rispetto delle regole, ma ne innalza il livello dei presidi e la qualità delle verifiche richieste alle imprese.

Chi può richiedere il rating. Può richiedere l'attribuzione del rating l'impresa (sia in forma individuale che societaria) che soddisfa cumulativamente i seguenti requisiti di ammissibilità:

- sede operativa nel territorio nazionale;
- fatturato minimo di due milioni di euro nell'esercizio chiuso nell'anno precedente a quello della domanda;
- iscrizione nel registro delle imprese da almeno due anni alla data della domanda.

Periodo transitorio. I soggetti interessati secondo il nuovo regolamento devono ripresentare entro il 15 aprile 2026 la domanda se pendente al 16 marzo 2026 (pena il ritiro della stessa).

Se l'impresa a tale data è già in possesso del rating dovrà comunicare entro il 15 maggio 2026 all'Agcom, utilizzando l'apposito modello, l'eventuale sussistenza di motivi ostativi. In caso di regolarità il rating ri-

mane valido sino al 16 novembre 2026 o se precedente fino alla sua scadenza naturale

© Riproduzione riservata



Bonus alle imprese in regola



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329-1T0010



Crediti delle Casse private nel rispetto di linee comuni

Bilanci

Il documento messo a punto dall'Oic assieme alla Commissione bicamerale

Il cardine è il principio contabile 15. Trasparenza in nota integrativa

Maria Carla De Cesari

Pronte le linee guida per contabilizzare i crediti da parte delle Casse di previdenza private in modo uniforme. Il documento che, tenendo conto della specificità degli enti, mette ordine nella rappresentazione in bilancio dei crediti contributivi è frutto della collaborazione tra Oic, l'Organismo italiano di contabilità, e la Commissione parlamentare di controllo sull'attività delle Casse. La necessità di arrivare a linee guida comuni deriva dalle risultanze dell'Indagine conoscitiva predisposta dalla Commissione bicamerale: tra il 2019 e il 2023 i crediti contributivi netti sono aumentati in misura sensibile, del 34,69 per cento. Si è passati da 7,45 miliardi al 31 dicembre 2019 a 10,12 miliardi a fine 2023. Il fondo svalutazioni si è incrementato di quasi il 41%, raggiungendo i 2,05 miliardi. A sollecitare l'attenzione della Commissione non solo la dimensione ma anche la concentrazione dei crediti e la differenza di trattamento tra Cassa e Cassa, con alcune situazioni fonti di possibile criticità.

In particolare dall'Indagine emerge che solo due enti non hanno crediti contributivi verso gli iscritti. Quattordici hanno registrato crediti contributivi, al netto del fondo di svalutazione, per un importo inferiore a circa 350 milioni (per un totale di 1,26 miliardi), le restanti sei Casse hanno registrato crediti contributivi complessivamente per 6,81 miliardi, l'85% del totale: per questo insieme i crediti contributivi previdenziali sono compresi tra 0,4 e 2,4 miliardi.

Oltre al valore dei redditi le Casse adottano diverse soluzioni in bianco. La Commissione, per esempio, ha verificato che, in alcuni casi, viene riportato il valore netto dei crediti, senza indicare il lordo e il relativo fondo di svalutazione, in altri casi nell'attivo dello stato patrimoniale viene indicato il lordo mentre il fondo di svalutazione è riportato nel passivo.

Nelle Casse che adottano integralmente il sistema di calcolo contributivo, in gran parte dei casi, non si svalutano i crediti relativi ai contributi soggetti, con la giustificazione che l'irregolarità di ripercuote sul diritto e sulla misura della prestazione. Lo stesso emerge per alcune Casse che adottano il calcolo misto. Si trascura il fatto che gli enti previdenziali privati sono retti dal sistema a ripartizione e dunque i versamenti degli attivi pagano o contribuiscono a pagare le pensio-

ni. Di fronte a questi comportamenti e al rischio rispetto all'equilibrio finanziario degli enti generato dai ritardi nella riscossione dei contributi (tra l'altro si penalizzano anche gli investimenti finanziari) la Commissione parlamentare ha deciso di correre ai ripari, definendo, con l'Oic, un framework contabile di riferimenti per tutti gli enti previdenziali privati.

Il principio applicabile è l'Oic 15: la svalutazione dei crediti da parte degli enti previdenziali privati deve essere effettuata - si spiega in una nota esplicativa - a livello di portafoglio crediti invece che per singolo credito. A livello operativo occorre raggruppare i crediti per classe di rischio; tra i parametri l'anzianità, la suddivisione geografica e la presenza di garanzie. La svalutazione deve essere effettuata contando su modelli quantitativi, sulla base delle percentuali medie delle perdite storiche, con opportuni aggiustamenti rispetto alla congiuntura attuale. Infine, va effettuata piena trasparenza nella nota integrativa con i prospetti recanti le percentuali di svalutazione applicate per ogni annualità di scadenza, in modo che sia chiaro il valore del patrimonio.

Sulle linee guida per i crediti si terrà, oggi a Roma, un seminario alla Camera (dalle 15,30) con la partecipazione, tra gli altri, di Daria Perrotta, ragioniera generale dello Stato; Alberto Oliveti, presidente Adepp; Mario Pepe, presidente Covip; Michele Pizzo, Oic; Alberto Bagnai presidente della Commissione bicamerale. Concluderà il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Le somme dovute dai professionisti sono cresciute di oltre il 34% tra il 2019 e il 2023



Il presidente Bettini a Taranto

Federmeccanica: l'ex Ilva si salva solo con lo Stato alla guida

Nella giornata in cui il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso annuncia di avere ricevuto dai commissari dell'ex Ilva un report sia sulla manifestazione di interesse presentata da Jindal, sia sulle risposte che il fondo Flacks ha dato alle loro sollecitazioni, Federmeccanica rilancia e va oltre. «Nessuna valutazione da parte nostra sulle proposte del fondo Usa e del gruppo indiano, ma arrivati a questo punto ci sentiamo di dire che il rilancio dell'ex Ilva non può prescindere in questa fase da una presenza dello Stato come azionista di maggioranza».

A parlare è il presidente

dell'associazione degli industriali metalmeccanici, Simone Bettini. Il tutto nell'ambito di una conferenza stampa convocata in via straordinaria a Taranto, insieme con la Confindustria locale. «Abbiamo visitato lo stabilimento e questo ci ha fatto toccare con mano le enormi potenzialità di Acciaierie d'Italia — continua Bettini —. Alla guida c'è un management di grande qualità (i commissari, ndr;), la domanda di acciaio giustificerebbe la risalita della produzione a 5-6, anche 7 milioni di tonnellate annue». A sostegno di questa visione, Bettini segnala come la

normativa europea del Cbam (oneri

maggiori per chi compra acciaio a basso prezzo in Asia) crei domanda per l'acciaio nostrano. Certo, per rilanciare l'impianto servono 5 miliardi (questo è quanto preventivato da Flacks group). Per lo Stato potrebbe essere troppo? «Sarebbero soldi bene investiti perché la produzione dell'acciaio è strategica, a

partire dalla difesa. Se si tratta di una produzione strategica non possiamo affidarne il destino a terzi stranieri. Inoltre non dimentichiamo che una crisi dell'ex Ilva comporterebbe un'emergenza sociale nel territorio e un problema ambientale molto serio, penso alle bonifiche». Al momento le manifestazioni di disponibilità da parte di imprese italiane sono timide... «Sono sicuro — conclude Bettini — che di fronte a una forte assunzione di responsabilità dello Stato anche le imprese italiane scenderebbero in campo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'appello

Confindustria Taranto: «È una realtà irrinunciabile per il territorio e per l'Italia»

Chi è



● Simone Bettini è presidente di Federmeccanica per il periodo 2025-2029

Rita Querzè

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329

INTERVISTA A GIAN LUCA ARTIZZU

«Se l'Europa investe sul nucleare, l'Italia può essere protagonista»

L'ad di Sogin:
«Siamo ancora
secondi
nell'Unione per
valore economico
del settore».
Si punta sui
reattori di nuova
generazione
che riducono
i rifiuti del 90%

GIANCARLO SALEMI

«Siamo pronti. L'Italia può dare un grande contributo al piano della Von der Leyen di trasformare l'Europa in un polo per il nucleare di terza generazione». Ci crede Gian Luca Artizzu, amministratore delegato di Sogin, società pubblica per la gestione degli impianti nucleari, al ritorno del nostro Paese da protagonista nella produzione di energia atomica, tanto più dopo le impennate dei costi energetici alimentate dai focolai di guerra, ultimo quello in Iran.

«L'Italia, nonostante il fermo di produzione elettrica da nucleare da quarant'anni - spiega ad *Avvenire* il numero uno di Sogin - è il secondo nell'Ue per valore economico di imprese del settore, subito dopo la Francia, che ha più di 50 reattori in funzione. Siamo secondi anche, curiosamente, per laureati in ingegneria nucleare». Che poi è quanto il governo Meloni ha tradotto in un piano che punta a reintrodurre nuovo nucleare entro il 2027, con reattori modulari avanzati in grado di incidere per l'11%22% nel mix energetico al 2050. E a chi prova a ricordare che due referendum, nel 1987 e nel 2011, hanno bandito l'atomo sul territorio italiano Artizzu replica: «Lo stop dell'87 fu politico, se pensiamo che due quesiti su tre sono stati superati dai fatti, dal Decreto Scanzano e dagli investimenti di Enel nel nucleare estero degli ultimi 20 anni. Fu una scelta basata sull'emotività post Chernobyl. Oggi le condizioni sono molto cambiate, sia sotto il profilo tecnologico che dell'accettabilità sociale, anche rispetto al 2011».

Già perché le nuove tecnologie, quelle su cui punta anche l'Ue renderebbero la produzione di energia dall'atomo "blindata". «Hanno sistemi di sicurezza passiva, basati sulla fisica del reattore, che annullano gli effetti di qualsiasi evento da errore umano - ci spiega l'ad di Sogin - ma i sistemi di sicurezza in generale e le caratteristiche dei sistemi nucleari occidentali avevano già livelli di affidabilità che non sono secondi ad alcun'altra industria. La quarta generazione dei reattori autofertilizzan-

ti, in fase molto avanzata di sviluppo, consentirà di produrre più di quanto si consumerà e di ridurre i rifiuti nucleari ad alta intensità del 90%. Sogin - continua - riceve richieste per immaginare già oggi il decommissioning di domani, già in fase di progettazione. E domani si smantelleranno centrali seguendo metodologie molto più rapide e meno dispendiose, in termini di tempi e costi». Già, i costi. Che forse, insieme ai tempi di realizzazione,

sono il grande dilemma che ruota intorno all'atomo. Davvero conviene investire ingenti risorse rispetto alle rinnovabili, ad esempio, che si trovano in natura? «Evitiamo confronti di mele e pere, mi riferisco a fotovoltaico ed eolico - ci rimbrotta l'ad di Sogin - se si vuole produrre energia elettrica 24 ore su 7 giorni a settimana, i dati dicono che sommando fotovoltaico, accumuli e produzione non venduta, il nucleare è meno costoso e, rispetto all'eolico, poco più costoso, ma solo considerando i dati del Nord Europa, molto migliori di quelli italiani. Per il nucleare sono calcolati anche i costi del decommissioning, mentre per le altre no, e mentre una centrale nucleare oramai dura 80 anni, le due tecnologie citate fra venti e venticinque». Tutto bene, quindi? Resta forse il problema numero uno: dove costruire queste centrali, consapevoli dei tanti no dai territori. «Tecnicamente, il luogo naturale sarebbe dove già erano (nei siti di Latina, Caorso, Trino, Garigliano) ma ci sono effettivamente molti altri luoghi che facevano anche parte del vecchio programma degli anni Ottanta, che sarebbero altrettanto validi».

Sarà ma nel frattempo poco si sa, ad esempio, su come siano gestiti i rifiuti nucleari. A che punto siamo? «Con i limiti italiani, troppo severi rispetto agli internazionali, siamo diventati fra i migliori al mondo su molte fasi di processo - conclude l'ad di Sogin - Stiamo affrontando gli edifici reattore o i vessel su tre centrali su quattro, siamo più avanti di molte altre realtà nella gestione della grafite, abbiamo costruito ben 33 depositi provvisori, in attesa di poter costruire il Deposito unico Nazionale che consentirà di terminare anche i lavori del decommissioning».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Gian Luca Artizzu, amministratore delegato Sogin



L'ANALISI

**BENZINA E GASOLIO
SENZA ALTERNATIVE**

di **Davide Tabarelli** — a pag. 5

L'analisi

BENZINA E GASOLIO SENZA ALTERNATIVE

di **Davide Tabarelli**

Occorre tornare ai fondamentali, ormai dimenticati, e studiare i bilanci energetici dell'Italia, dell'Europa e del mondo per capire meglio quello che sta succedendo con la crisi. Quello che manca dallo Stretto di Hormuz è soprattutto il petrolio greggio, circa 15 milioni barili giorno (mbg), più altri 5 mbg di prodotti, da confrontare a una domanda globale di 104 mbg. Il petrolio – meglio, i suoi derivati – ad oltre 50 anni dalla prima crisi petrolifera del 1973, e nonostante enormi sforzi per ridurre l'importanza, rimane la principale fonte all'interno del bilancio energetico globale con una quota del 34%, seguita al secondo posto dal carbone, con il 27%, e dal gas con il 25%. Il rimanente 14% è suddiviso fra grande idroelettrico e altre rinnovabili (9%) e nucleare per il 5%. Nei singoli Paesi questa struttura non cambia molto e il petrolio rimane, più o meno, sempre al primo posto, con la grande eccezione della Cina che usa tantissimo carbone.

In Italia il petrolio consumato è 52 milioni tonnellate l'anno, 1 mbg, volume negli ultimi anni allineato al gas, anche questo intorno a 50 milioni di tonnellate equivalenti petrolio (Mtep) e conta per il 35% della nostra domanda di energia. Questo dominio del petrolio, negli anni solo in leggero arretramento, deriva dal fatto che nei trasporti, uno dei settori principali di consumo finale di energia, i suoi derivati sembrano

non avere alternativa e contano per oltre il 95% del totale. La mobilità è uno dei bisogni fondamentali di qualsiasi società, anche la più primitiva, ma con la modernizzazione è esplosa. Tutto il trasporto globale di persone e merci, dall'Africa fino a New York passando per la Pianura Padana, si fa con gasolio diesel, benzina, cherosene per gli aerei, olio bunker per le navi, a cui vanno aggiunti per volumi marginali, ma essenziali, i lubrificanti, che fanno funzionare i motori, e i bitumi, indispensabili per fare strade sicure. Questa supremazia del petrolio è stata nei decenni solo leggermente scalfita, da noi in Italia soprattutto col metano auto, ma la crisi del 2022 l'ha distrutto. Importante è stata la crescita dei biocarburanti, la cui quota globale si aggira intorno al 3%, mentre l'elettrico, che ha raccolto le grandi speranze degli ultimi anni, non arriva all'1% del totale. In proposito occorre ricordare che la Cina, elogiata spesso per la penetrazione dell'auto elettrica, ha ancora una quota ampiamente superiore di auto tradizionali e consuma 3,5 mbg di benzina e 3,5 mbg di diesel, su un consumo totale di quasi 17 mbg.

La progressiva concentrazione della domanda petrolifera nei trasporti rende l'attuale crisi un po' più complicata rispetto a quella degli anni '70. Allora la domanda globale era inferiore di un 40%, quasi 40 mbg, e distribuita anche nella generazione elettrica e nel riscaldamento. I due shock

innescarono un veloce e facile abbandono del gasolio per riscaldamento e dell'olio combustibile per generazione elettrica a favore del gas naturale, più pulito e più efficiente. Oggi sostituire il gasolio diesel nei camion e nelle auto o il cherosene degli aerei è impossibile, non solo nel breve termine, ma probabilmente anche nel lungo. Sono prodotti, fra l'altro, molto sofisticati, sia per ragioni tecniche dei motori sempre più performanti, sia per vincoli ambientali, e devono essere prodotti da raffinerie sofisticate i cui impianti non sono facilmente disponibili.

In Europa, dopo la chiusura di decine di raffinerie, era evidente da tempo la scarsità, con margini di raffinazione (differenza fra valore dei prodotti e prezzo del greggio) saliti già oltre i 20 dollari per barile nel 2022. Nel 2025 l'Ue ha importato circa 25 milioni di tonnellate di gasolio diesel e cherosene dal Golfo Persico e sono questi che hanno fatto segnare il balzo dei prezzi più forte nei primi 15 giorni di crisi. Il loro peso sui consumi totali dei due prodotti nella Ue è intorno al 10%, ma la rigidità della domanda dei trasporti, la loro essenzialità, il loro profilo addirittura militare, obbligano ad avere più capacità di raffinazione: una sorta di ridondanza per compensare eventuali ammanchi come quelli che si stanno prospettando, dovesse – speriamo di no – durare a lungo l'interruzione di Hormuz.

La Commissione europea, di fronte all'emergenza petrolifera, insiste su efficienza e rinnovabili, come che si potesse far funzionare la prossima settimana gli aerei e i camion con l'elettricità dei pannelli. Parlare di raffinerie è quasi una bestemmia, ma sono loro che ci coprono la domanda



della prima fonte del bilancio energetico, mentre il ritorno alla realtà e ai fondamentali della nostra politica europea sembra ancora lontano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



A differenza degli anni '70 sostituire il diesel nei camion e nelle auto o il cherosene degli aerei è impossibile

CECILIA FABIANO / LAPRESSE



I rincari. Prezzi dei carburanti ieri a Roma

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329



Libera professione intramuraria per medici e operatori sanitari militari

Libera professione intramuraria per i medici e gli operatori sanitari militari. Una riorganizzazione generale del comparto, con l'unificazione di quattro corpi sotto un unico comando, con l'introduzione della nuova figura del Comandante della sanità militare. In generale, l'istituzione del Servizio sanitario militare nazionale, con specifici compiti e funzioni. Queste le principali novità contenute nello schema di dlgs recante disposizioni in materia di revisione della struttura organizzativa e ordinativa della sanità militare (Atto Camera 366), che

ha incassato i pareri favorevoli delle commissioni difesa, affari sociali, bilancio e tesoro di Montecitorio. Il termine per l'adozione del decreto scade il prossimo 6

aprile.

Il testo ridefinisce la sanità militare, un settore disciplinato dal dlgs 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare). Viene operata una riorganizzazione dell'intero sistema, con l'istituzione del Servizio sanitario militare nazionale, la nomina del Comandante della sanità militare e la costituzione del Comando della sanità militare e diramazioni periferiche.

Il riassetto tocca, in particolare, l'attività dei professionisti. Una delle novità di maggiore impatto, infatti, riguarda la possibilità per tutto il personale sanitario militare di svolgere la libera professione intramuraria. Un passaggio evidenziato anche da Nursing up, il sindacato degli infermieri; recentemente, il governo è intervenuto sospendendo il

vincolo di esclusività, quindi concedendo la libera professione a infermieri e altri operatori sanitari, ma solo in via temporanea (fino al 2027). La richiesta del sindacato è di arrivare allo sblocco

reale e definitivo del vincolo, sulla falsariga di quanto si sta facendo con la sanità militare.

Tra le altre novità del decreto, infine, anche la possibilità di esercitare la medicina generale nelle strutture sanitarie militari, nonché la promozione su scala nazionale di modelli di integrazione con il servizio sanitario nazionale per l'aumento dell'attività ambulatoriale specialistica e delle capacità nella diagnostica per immagini, nelle analisi cliniche e nella ricerca.

© Riproduzione riservata

Michele Damiani

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329-IT0010



Università on line, stop al riconoscimento facciale degli studenti

DI ANTONIO CICCIA MESSINA

Un'università non può servirsi di un sistema di riconoscimento facciale per verificare l'identità e la presenza dei partecipanti alle lezioni. Manca la base giuridica del trattamento. È quanto deciso dal Garante della privacy con l'ingiunzione n. 35 del 29 gennaio 2026, con la quale è stata inflitta a un ateneo online una sanzione di 50 mila, per aver trattato in modo illecito i dati biometrici di oltre 450 partecipanti ai corsi "da remoto" di abilitazione all'insegnamento.

I principi formulati dal Garante sono applicabili a tutti gli istituti di istruzione pubblica e privata, a maggior ragione se sono coinvolti studenti minori di età.

La vicenda ha riguardato i corsi di abilitazione all'insegnamento, disciplinati dall'articolo 2-ter, comma 4 del d.lgs. 59/2017 e dall'articolo 13 del DPCM 4 agosto 2023. Queste disposizioni prevedono la possibilità di corsi con modalità telematica sincrona. Alle disposizioni citate si aggiungono le Linee Guida adottate dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) con delibera n. 231 del 26 settembre 2023, le quali prevedono la necessità di adottare, in caso di didattica a distanza, una modalità di verifica degli accessi degli studenti, in modo che ne sia accertata l'effettiva partecipazione. Sulla base di questi presupposti, l'Università telematica, bacchettata dal Garante, ha messo in piedi un sistema di riconoscimento facciale, che è qualificato dal Gdpr (regolamento UE sulla privacy n. 2016/679) come trattamento di dati biometrici. A riguardo degli adempimenti previsti dal Gdpr, l'Università, che non ha elaborato un documento di valutazione di impatto privacy (cosiddetta DPIA) ha, però, fornito l'informativa e ha chiesto il con-

senso al trattamento dei dati biometrici, segnalando ai partecipanti che il consenso era obbligatorio ai fini della possibilità di seguire il corso. In sostanza, l'ateneo ha ritenuto sufficiente, per essere in regola con la privacy, il consenso degli interessati.

Ricevuta una segnalazione, il Garante della privacy ha aperto un procedimento sanzionatorio, nel corso del quale ha contestato all'ateneo di avere trattato i dati biometrici dei partecipanti senza avere a monte una norma che glielo permettesse (tecnicamente senza avere una "base giuridica").

Secondo il Garante delle privacy, infatti, le università (come tutti gli istituti d'istruzione), sia in ambito pubblico sia in ambito privato, non possono fare affidamento al consenso degli interessati. Per le attività di interesse pubblico, consistenti nei servizi scolastici, nei corsi universitari e nei corsi di formazione, anche se svolti dagli enti d'istruzione privati, la base giuridica, non è il consenso, ma una disposizione di legge, di regolamento oppure un atto amministrativo generale. Se, poi, si trattano dati biometrici, i trattamenti, ai sensi dell'articolo 2-septies del codice della privacy (d.lgs. 196/2003), devono essere conformi a misure di garanzia del Garante della privacy. Tirando le fila del discorso, secondo il Garante, non basta il consenso e non c'è una norma che permette il riconoscimento facciale dei partecipanti ai corsi e - conclude sul punto l'ingiunzione in commento - non costituiscono "base giuridica" nemmeno le Linee Guida Anvur, le quali, tra l'altro, non descrivono né autorizzano gli strumenti di riconoscimento biometrico quali modalità di accertamento dell'identità dei partecipanti ai corsi.

Per queste ragioni, l'ingiunzione in esame esclude la possibilità di ri-

tenere legittimi i trattamenti consistenti nel riconoscimento facciale per effetto del consenso degli interessati. Consenso che, peraltro, non sarebbe stato nemmeno valido: il Garante ha evidenziato che i partecipanti al corso non erano liberi a rilasciarlo, vista la prospettiva, se dissenzienti, di essere automaticamente esclusi dai corsi. Certo, come rilevato dall'Università, il partecipante non è obbligato a seguire un corso online e potrebbe optare per un corso in presenza. Questa constatazione, tuttavia, non salva il consenso, che rimane comunque non libero, atteso che corsi in presenza e corsi da remoto non sono equivalenti quanto a modalità e comodità di fruizione.

Una seconda contestazione del Garante ha riguardato i tempi di conservazione dei dati dei corsisti utilizzati per il riconoscimento dell'identità e la verifica biometrica della presenza degli stessi. L'Università, in una prima fase (poi rettificata), ha conservato i dati per 12 mesi dal momento dell'acquisizione e ciò per garantire la gestione delle richieste degli studenti e di eventuali contestazioni. Il Garante ha ritenuto questo termine sproporzionato e ingiustificato.

Inoltre, all'ateneo è stato rimproverato di non aver adottato un documento di valutazione di impatto sulla protezione dei dati prima dell'attivazione del sistema di riconoscimento facciale: in effetti, per i trattamenti con rischio elevato il Gdpr, all'articolo 35, esige la redazione di un apposito atto di accertamento dei rischi e di pianificazione dei rimedi.

Infine, sulla decisione del Garante della privacy ha pesato l'osservazione della disponibilità, per la verifica della presenza ai corsi, di strumenti alternativi e meno invasivi del riconoscimento facciale.

© Riproduzione riservata

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329-1T0010



SUI DOVERI DEL PROFESSIONISTA CONTABILE PRONUNCE DISCORDANTI

Responsabilità, la Cassazione è ondivaga

Il professionista tenentario della contabilità societaria può essere sanzionato per concorso nelle violazioni tributarie del cliente anche quando si sia limitato alla mera trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi, senza averle materialmente redatte. Con l'ordinanza n. 5638 del 12 marzo 2026, la Corte di Cassazione sez. V riapre il dibattito sulla responsabilità professionale del commercialista, a dire il vero con posizioni nel tempo ondivaghe ma che oggi abbracciano soluzioni decise.

La ratio è quella dell'art. 1176, comma 2, del codice civile: la diligenza qualificata impone di verificare la coerenza tra le dichiarazioni trasmesse e le scritture contabili, nonché la conformità alle norme di legge. Basta l'accesso alla contabilità, secondo la Corte, perché scatti un obbligo di controllo sostanziale.

Il concorso si configura, ha precisato la pronuncia, a prescindere dal conseguimento da parte del professionista di un effettivo vantaggio economico. Eppure il quadro giurisprudenziale è più articolato di quanto la singola pronuncia lasci intendere. In direzione opposta, o quanto meno correttiva, si muove un filone recente di decisioni della Cassazione che pone argini precisi all'espansione della responsabilità del professionista, valorizzando il perimetro dell'incarico, l'autonomia causale dell'accertamento fiscale e la necessità di provare un nesso causale concreto tra condotta del commercialista ed evento dannoso.

In questo solco si inserisce anche la n. 35133/2022 della Sezione tributaria, che in materia di sanzioni tributarie ha ribadito principi di rigore nell'ac-

certamento della responsabilità del professionista. Sul versante civile, la Terza Sezione ha tracciato un confine netto tra responsabilità e incarico. Con l'ordinanza n. 2349/2022, la Corte ha ribadito che il commercialista non risponde delle omissioni che esulano dal mandato specificamente conferito: senza la prova di un incarico ad hoc, non sorge alcuna responsabilità, né è configurabile un danno da perdita di chance. Il perimetro contrattuale delimita la responsabilità; ciò che non è stato pattuito non può essere preteso. La pronuncia è significativa perché smonta alla radice la logica espansiva che tende a far gravare sul professionista ogni conseguenza fiscale negativa subita dal cliente, indipendentemente dal contenuto dell'accordo professionale. La Terza Sezione civile è tornata sul punto con l'ordinanza n. 9721/2025, in un caso in cui il commercialista era stato chiamato a rispondere dell'accertamento subito da una società con il conto cassa costantemente in rosso. La Corte ha escluso la responsabilità: l'accertamento era frutto di un'autonoma iniziativa dell'Agenzia delle entrate, non la conseguenza causalmente riconducibile alla condotta del professionista. Il nesso causale tra l'inadempimento del commercialista e il danno fiscale subito dal cliente deve essere provato in concreto; non si presume per il solo fatto che vi sia stata un'irregolarità contabile e un accertamento successivo.

È una precisazione che conta: se l'Amministrazione finanziaria avvia un controllo sulla base di propri criteri selettivi, il professionista non diventa automaticamente corresponsabile dei

suoi esiti. In materia di accertamento dei compensi professionali, la Sezione tributaria ha aggiunto un ulteriore tassello con l'ordinanza n. 4135/2026.

La Corte ha chiarito che le autodichiarazioni dei clienti attestanti la gratuità delle prestazioni di invio telematico dei modelli 730 costituiscono elementi indiziari valutabili dal giudice tributario nel contesto probatorio complessivo. Il commercialista può legittimamente erogare prestazioni senza corrispettivo a favore di parenti o amici, specie per adempimenti di natura semplice come la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi: una precisazione che ridimensiona implicitamente anche la portata dell'obbligo di controllo quando la prestazione è, per sua natura, elementare e formale. Il quadro che emerge è quello di una giurisprudenza in tensione.

Da un lato, la n. 5638/2026 spinge verso una responsabilizzazione diffusa del professionista che abbia accesso alla contabilità del cliente; dall'altro, un consistente filone continua a richiedere la prova rigorosa del nesso causale, a rispettare il perimetro dell'incarico contrattualmente definito e a escludere che la mera vicinanza alla contabilità possa tradursi in corresponsabilità automatica per le violazioni del cliente. "È urgente un intervento legislativo che chiarisca i confini della responsabilità professionale del consulente tributario", afferma **Elbano de Nuccio**, presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili. E forse non ha tutti i torti.

Ivano Tarquini

© Riproduzione riservata

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329-IT0010